

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE
STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 5 dicembre 2005)

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI

Relatore di minoranza: LEONARDO LIPPI

sulla proposta di legge n. 61

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 11 novembre 2005

MODIFICHE ALLA L.R. 5 AGOSTO 1992, N. 34 "NORME IN MATERIA URBANISTICA,
PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO"

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**
(Modifiche alla l.r. 34/1992)

1. L'articolo 30 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)

1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.

3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.

4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.”.

2. Sono abrogati la lettera h) del comma 1 dell'articolo 34 e l'articolo 35 della l.r. 34/1992.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**
(Modifiche alla l.r. 34/1992)

Identico